



Conferenza Unificata – 18 novembre 2021

Punto 2 o.d.g.

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: “Delega al Governo in materia di disabilità” (collegato alla manovra di bilancio per l'anno 2022).
(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DAGL -DISABILITA' - LAVORO E POLITICHE SOCIALI)**

L'Anci esprime parere favorevole con la seguenti raccomandazioni:

L'Anci esprime apprezzamento sul disegno di legge delega in materia di disabilità, condividendo la necessità di sistematizzare la legislazione in materia di disabilità per favorire l'accesso ai servizi e ai procedimenti di accertamento della disabilità nonché a potenziare gli interventi volti alla predisposizione del progetto di vita.

Come Anci, nel confermare la disponibilità ad assicurare la nostra piena collaborazione nell'attuazione della riforma a partire dai decreti attuativi, riteniamo opportuno sottolineare in questa sede alcune questioni fondamentali di carattere più generale relative ai profili istituzionali e di “esigibilità” da garantire affinché un diritto risulti essere tale.

In particolare, affinché il sistema evolva verso l'effettiva esigibilità dei diritti delle persone con disabilità è necessario garantire una piena integrazione sociosanitaria, sia a livello nazionale che territoriale, sotto il punto di vista istituzionale, programmatico, professionale e gestionale.

Il sistema di assistenza sociosanitaria rimane infatti a tutt'oggi largamente frammentato tra Sanità e Sociale in gran parte del nostro Paese, con modelli

organizzativi regionali eccessivamente eterogenei, che determinano gravi disparità di accesso a diritti e prestazioni.

E' pertanto necessario che l'attuazione di tale riforma sia l'occasione per far convergere in un'unica sede di confronto, concertazione e governance i Ministeri interessati (Disabilità, Politiche sociali e Salute) con Anci e Regioni per la condivisione di una strategia unitaria.

E' infatti necessario definire una governance che definisca chiaramente ruoli, responsabilità e oneri dei diversi soggetti istituzionali coinvolti.

Ciò favorirebbe una programmazione unitaria in grado di integrare coerentemente le risorse dei diversi fondi attuali (ancora troppo frammentati) e di quelli in arrivo dall'Europa. Le risorse per la disabilità (e non autosufficienza) sono infatti frammentate in una pluralità di fondi che non consentono una programmazione realmente integrata e coerente di lungo periodo. In questo senso, la nuova legge quadro dovrà essere l'occasione anche per una loro necessaria razionalizzazione e integrazione.

In particolare, con riferimento ai fondi "sociali" né il fondo per la non autosufficienza, né quello per la vita indipendente possono essere considerati esaustivi rispetto agli interventi a favore delle persone con disabilità grave e gravissima, ma devono essere considerati quali interventi complementari a quelli previsti nell'ambito dei LEA (individuati nel dpcm del 12 gennaio 2017) ed all'insieme delle prestazioni che anche la sanità può mettere in campo nell'ottica del budget di progetto, finalizzato alla costruzione del progetto di vita personalizzato.

Pertanto il budget di progetto previsto dal DDL dovrebbe essere costruito sulla base di un insieme coerente e coordinato di LEA e LEP nazionali ben definiti e integrati tra loro così da poter rappresentare uno strumento concreto, partecipato e condiviso verso l'autonomia personale e la piena cittadinanza sociale, favorendo una presa in carico personalizzata e la costruzione di una progettualità di vita.

In merito alla previsione contenuta nell'art. 2, c. 1, lett. a) e b), del disegno di legge delega, a proposito della certificazione unica e del profilo di funzionamento che dovranno essere oggetto dei decreti attuativi, si ritiene che sarebbe opportuno specificare sin d'ora, nella formulazione dello stesso disegno di legge, se tali nuovi documenti si andranno ad affiancare, ovvero a sostituire, alle stesse

documentazioni per la stesura delle quali, ai fini dell'inclusione scolastica, l'art. 5, c. 6, del d.lgs. 66/17 opera una specifica delega al Ministero della Salute.

Auspichiamo pertanto che quanto sinora evidenziato trovi riscontro esplicito nei futuri decreti attuativi in modo da consentire ai territori di offrire risposte adeguate ai bisogni, alle capacità e ai desideri delle persone con disabilità e delle loro famiglie.